



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

Regolamento
per il funzionamento del
Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 20-02-2020

Sommario

TITOLO I – Principi generali.....	4
Articolo 1 - Finalità.....	4
Articolo 2 - Sede.....	4
Articolo 3 - Competenze.....	4
TITOLO II – Insediamento.....	5
Articolo 4 - Prima riunione.....	5
Articolo 5 - Lavori della prima riunione.....	5
TITOLO III – Organizzazione.....	7
Articolo 6 - Presidenza.....	7
Articolo 7 - Gruppi consiliari.....	7
Articolo 8 - Nuovi gruppi misti.....	7
Articolo 9 - Capo gruppo.....	7
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	8
TITOLO IV – Convocazione del consiglio.....	9
Articolo 11 - Ordine del giorno.....	9
Articolo 12 - Convocazione.....	9
Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni.....	9
Articolo 14 - Documentazione.....	10
Articolo 15 - Prima convocazione.....	10
Articolo 16 - Seconda convocazione.....	10
TITOLO V – Lavori del consiglio.....	10
Articolo 17 - Riunioni pubbliche.....	10
Articolo 18 - Riunioni segrete.....	11
Articolo 19 - Partecipazione degli assessori.....	11
Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri.....	11
Articolo 21 - Ordine della discussione.....	11
Articolo 22 - Comportamento del pubblico.....	12
Articolo 23 - Riunioni aperte.....	12
Articolo 24 - Funzionari e consulenti.....	12
Articolo 25 - Ordine degli argomenti.....	13
Articolo 26 - Comunicazioni.....	13
Articolo 27 - Sindacato ispettivo.....	13
Articolo 28 - Interrogazioni.....	13
Articolo 29 - Interpellanze.....	14

Articolo 30 - Mozioni.....	14
Articolo 31 - Emendamenti.....	15
Articolo 32 - Discussione	15
Articolo 33 - Chiusura della riunione	16
TITOLO VI - Votazioni.....	17
Articolo 34 - Principi generali in tema di votazioni	17
Articolo 35 - Votazione palese.....	17
Articolo 36 - Votazione segreta.....	17
Articolo 37 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	18
TITOLO VII - Verbali.....	19
Articolo 38 - Verbali	19
Articolo 39 - Deposito ed approvazione	19
TITOLO VIII - I Consiglieri.....	20
Articolo 40 - Diritto d'iniziativa.....	20
Articolo 41 - Diritto di convocazione	20
Articolo 42 - Diritto d'informazione	20
Articolo 43 - Doveri di partecipazione	21
Articolo 44 - Doveri di astensione.....	21
TITOLO IX - Commissioni consiliari.....	22
TITOLO X - Commissioni consultive	26
TITOLO XI - Disposizioni finali	28

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.

Articolo 3 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

TITOLO II - Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 - Lavori della prima riunione

1. La prima riunione, sino alla elezione del presidente, è presieduta dal sindaco.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative³.
3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁴.
4. Il consiglio comunale, quindi, provvede ad eleggere, con voto segreto, il presidente del consiglio. Svolta l'elezione, il presidente assume la direzione dei lavori sostituendo il consigliere anziano.
5. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
6. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 50 co. 111 TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

7. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

1. Il presidente del consiglio, è un organo facoltativo, eletto nella prima o in una riunione successiva. Qualora il Presidente non venga eletto, ne svolge le funzioni il sindaco.
2. Il presidente del consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente.
3. Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, questo è sostituito dal consigliere anziano⁵.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1, possono essere formati anche da un solo consigliere.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, senza motivazione tecnica, dal gruppo consiliare cui appartiene ai sensi del comma 1, per aderire ad altro gruppo.

Articolo 8 - Nuovi gruppi misti

1. I consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.
2. Sono necessari almeno n. 2 consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

Articolo 9 - Capo gruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio.
2. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.

⁵ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

3. Il capo gruppo, di norma, è eletto in seno al gruppo stesso a maggioranza relativa.
4. I consiglieri comunicano in forma scritta ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo di supporto del consiglio.
2. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari: esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale e del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco.
4. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO IV - Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il presidente stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria, accompagnata da un breve messaggio telefonico.
3. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. L'avviso indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
4. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono per il messaggio, dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono **l'Accordo il cui schema è allegato al presente.**
5. Con un breve messaggio ai consiglieri sono comunicati gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica, la convocazione e l'ordine del giorno, nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
7. L'avviso di convocazione è comunicato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
8. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso⁶.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi di reale urgenza, e per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

⁶ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 14 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione.

2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 15 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno metà dei componenti senza computare il Sindaco.⁷

2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 16 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno 1/3 componenti senza computare il Sindaco

TITOLO V - Lavori del consiglio

Articolo 17 - Riunioni pubbliche⁸

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

⁷ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

⁸ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Articolo 18 - Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 19 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori e gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.
2. Gli assessori esterni sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.
3. Durante le discussioni è opportuno evitare l'utilizzo di telefoni cellulari.
4. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 21 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.

2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.
3. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea. E' inoltre vietata l'interazione tra il pubblico e i consiglieri in qualsiasi modalità.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale o di altre Forze dell'Ordine, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 23 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco chiedere al presidente del consiglio la convocazione di riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, nel corso dello svolgimento della seduta stessa, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.
3. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.
4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 24 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dal Comune.

Articolo 25 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.
3. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 26 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.
2. Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Articolo 27 - Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.
2. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.
4. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del consiglio.
5. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 28 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

2. L'interrogazione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta una copia del testo al presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.
4. Alla risposta, se fornita nel corso della seduta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Articolo 29 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.
2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interpellanza risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.
5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
6. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza, saranno trattate nel primo consiglio utile successivo alla loro presentazione ad eccezione di quelle pervenute successivamente alla convocazione del consiglio.

Articolo 30 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.
2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
3. La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.
4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.

5. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 31 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno due giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 32 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai cinque minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.
6. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.
7. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai tre minuti.
8. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali, regolamenti.

Articolo 33 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI - Votazioni

Articolo 34 - Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
4. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
5. Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 35 - Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 36 - Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a. per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b. quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
 - c. in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.

6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 37 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁹.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione¹⁰.

⁹ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

¹⁰ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII - Verbali

Articolo 38 - Verbali

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del segretario, dà resoconto per riassunto dello svolgimento della seduta, riportando la successione degli interventi e delle deliberazioni, nonché le annotazioni previste dal regolamento.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o elettronico, e conservato presso la segreteria del consiglio sotto la responsabilità del responsabile del settore.
3. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
 - a) tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
 - b) data, ora e luogo della riunione;
 - c) programma dei lavori;
 - d) consiglieri presenti e assenti;
 - e) presidente dell'assemblea;
 - f) segretario dell'assemblea;
 - g) sistemi di votazione;
 - h) scrutatori;
 - i) ora di chiusura della riunione;
 - l) indice degli interventi registrati su supporto magnetico o elettronico.

Articolo 39 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'eventuale approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.

TITOLO VIII - I Consiglieri

Articolo 40 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale¹¹.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 41 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹² per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹³.

Articolo 42 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹⁴.

¹¹ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹² Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹³ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹⁴ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 43 - Dovere di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.
5. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e smi.
6. Il presidente del consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone la decadenza.
7. Nei dieci giorni successivi, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.
8. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 44 - Dovere di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁵.
3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

¹⁵ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Commissioni consiliari

Articolo 45¹⁶ - Commissioni

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, è disciplinato dal presente Titolo.
2. Sono commissioni consiliari speciali quelle aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

Articolo 46 - Costituzione

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive tre commissari: due espressione della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consigliere.
4. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 47 - Designazioni

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al Presidente del consiglio.
2. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 48 - Attribuzioni

1. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.

¹⁶ Art. 38 co. 6 del TUEL: Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 49 - Organizzazione

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.

2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.

3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

Articolo 50 - Convocazione

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via email o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.

3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 51 - Validità delle Sedute

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 52 - Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 53 - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.
2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 54 - Pubblicità dei lavori¹⁷

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese cui sia necessario salvaguardarne la riservatezza.
2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 55 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 56 - Commissioni speciali¹⁸

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

¹⁷ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

¹⁸ Art. 44 del TUEL: 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:

- il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consiliari;
- i compiti ed i poteri attribuiti alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;
- che, nel caso delle commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;
- ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.

3. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti.

TITOLO X - Commissioni consultive

Articolo 57 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni comunali consultive (o consulte) è disciplinato dal presente Titolo.

Articolo 58 - Costituzione

1. In attuazione dei principi di partecipazione declinati dall'art. 8 del TUEL, il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali consultive di cittadini esterni agli organi dell'amministrazione.

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la commissione, anche per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

4. Le commissioni comunali consultive sono composte, interamente o parzialmente, da soggetti esterni alla giunta ed al consiglio comunale.

Articolo 59 - Designazioni

1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del sindaco.

2. I gruppi di opposizione nominano i loro commissari dandone comunicazione scritta, firmata dai capi gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.

3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 60 - Attribuzioni

1. Le commissioni comunali consultive svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare proposte di deliberazione sia al consiglio che alla giunta comunale.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 61 - Organizzazione

1. Si applicano alle commissioni consultive gli articoli precedenti da 57 a 60 sull'organizzazione ed i lavori delle commissioni consiliari.

Articolo 62 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni consultive non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

*o*o*o*o

TITOLO XI - Disposizioni finali

Articolo 63 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 64 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio¹⁹, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

~~*~*~*

¹⁹ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].



Accordo per la convocazione del consiglio comunale

Il giorno _____ ,

l'ente **Comune di Ostiglia**, con sede in Via O. Gnocchi Viani, 16, qui rappresentato dalla dr.ssa Elisabetta Zucchi, Responsabile del Settore Affari Generali-Finanziario

e

il/la **Consigliere comunale**, Signor/a _____, nato/a a _____, il _____, eletto/a componente dell'organo consiliare del Comune di Ostiglia, in seguito alle elezioni amministrative del 26.05.2019;

Richiamati:

gli articoli 1 comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 3-bis della medesima legge 241/1990 secondo il quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

il Codice civile;

Premesso che:

il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del TUEL, ha approvato il nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale rinnovando, tra l'altro, le norme sulle modalità di convocazione dell'assemblea;

il rinnovato articolo 12 del Regolamento, in particolare dispone che:

- la convocazione del consiglio sia effettuata mediante posta elettronica certificata;
- ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria, accompagnata possibilmente da un breve messaggio sul telefono;

a tal fine, i consiglieri devono dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono cellulare per il messaggio, dove ricevere la convocazione, **sottoscrivendo questo Accordo**, il cui schema è allegato al regolamento stesso.

Tutto ciò richiamato e premesso, Comune e Consigliere, convengono e stipulano quanto segue:

1. Il Consigliere, a norma dell'art. 3-bis della legge 241/1990, condivide ed approva



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

l'uso della telematica nei rapporti con il Comune, in particolare per ricevere comunicazioni in merito a:

- convocazioni del consiglio comunale;
- convocazioni delle commissioni consiliari, delle commissioni consultive, della conferenza dei capigruppo, ove costituite;
- la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni di giunta ai capigruppo (art. 125 del TUEL);
- ogni altra comunicazione utile all'esercizio del mandato.

A tal fine, il Consigliere dichiara:

che l'indirizzo di posta elettronica per ricevere convocazioni e comunicazioni dal Comune è il seguente: (indicare uno o più indirizzi email)

che il recapito per tutte le eventuali comunicazioni con messaggistica telefonica è il seguente: (indicare uno o più recapiti) _____

dichiara, inoltre, la propria disponibilità a ricevere convocazioni e comunicazioni anche a mezzo di messaggio telefonico.

Si impegna a comunicare alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra.

Si impegna, inoltre, a verificare con regolarità che la propria casella di posta non sia satura di corrispondenza e quindi non in grado di ricevere le comunicazioni di cui al presente accordo.

2. Il Comune si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di "riservatezza" della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Dopo attenta lettura, Comune e Consigliere ritengono il presente conforme alla Loro volontà ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono.

Il Consigliere Comunale

Sig. _____

Per il Comune

Il Responsabile del Settore

AA.GG-Finanziario
